

### **REGIONE CALABRIA**

**Oggetto:** Laboratorio Analisi "Nuova Gamma S.r.l." con sede legale nel comune di Cosenza (CS) in Viale della Repubblica, n. 77, e sede operativa nel comune di Cosenza (CS) in Via P. Borsellino, snc, P. Iva 03524170788. Rinnovo dell'accreditamento per Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia.

Codice Proposta: 67170

N°. 144 DEL 24/03/2025

## Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 2 - autorizzazioni ed accreditamenti Dott. BARONE ROSALBA (con firma digitale)

> Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento Dott CALABRÒ TOMMASO (con firma digitale)

#### IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

**VISTO** l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021:

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato:

#### PREMESSO CHE:

- il Laboratorio Analisi Cliniche "Gamma S.r.l." gestito dall'omonima società, con sede nel comune di Cosenza in Viale Mancini n. 355, è stato accreditato con DPGR n. 1/2011 per Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia;
- con DCA n. 203/2018 sono stati volturati i titoli di autorizzazione e accreditamento quale Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, dalla società "Gamma S.r.I." in favore della società "Nuova Gamma S.r.I." con sede legale nel comune di Cosenza (CS) in Viale della Repubblica, n. 77, P. Iva 03524170788;
- con DDG n. 18130 del 05/12/2023 è stato autorizzato il trasferimento della sede operativa del Laboratorio analisi "Nuova Gamma S.r.l." da Viale Mancini n. 355 alla Via Paolo Borsellino snc del medesimo comune di Cosenza (CS), per le attività di Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 11, comma 7, della legge regionale 24 del 18 giugno 2008 dispone che l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni alla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima dalla data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda sanitaria competente;

**PRESO ATTO CHE** con istanza prot n. 365579 del 17/08/2023 il rappresentante legale della predetta struttura ha presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento per Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia;

DATO ATTO CHE il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare, all'esito dell'iter

istruttorio, con nota prot. n. 409422 del 20/09/2023, ha trasmesso all'Organismo Tecnicamente Accreditante ("OTA"), competente ai sensi del DCA n. 95/2019, la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo del predetto accreditamento, dando quindi comunicazione alla parte ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge 241/90;

RICHIAMATO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare e integrare il D.D.G. n. 11195 del 17/09/2019, ha disposto che "il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Salute e Welfare e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso";

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con pec del 20/11/2024, acquisita al prot. n. 730193 del 21/11/2024, è stato trasmesso il verbale di verifica finale della visita effettuata in data 16/07/2024 dall'OTA, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività in interesse;
- l'Organismo verificatore ha concluso in termini positivi gli accertamenti svolti presso il Laboratorio Analisi "Nuova Gamma Srl" con sede legale nel comune di Cosenza (CS) in Viale della Repubblica, n. 77, ed operativa nel comune di Cosenza (CS) in Via P. Borsellino, snc, P.Iva 03524170788, accertando che il predetto laboratorio Analisi possiede i requisiti previsti per il rinnovo dell'accreditamento:

#### **CONSIDERATO CHE:**

- -con pec del 25/11/2024, e successiva pec di sollecito del 28/11/2024, il competente settore del Dipartimento salute e *Welfare* ha chiesto alla struttura in esame di trasmettere l'istanza di accreditamento con data antecedente al termine ultimo introdotto dalla L.R. n. 22/2022, senza ricevere alcun risconto:
- con nota prot. n. 766308 del 06/12/2024, il competente settore del Dipartimento salute e *Welfare* ha trasmesso al rappresentante legale del Laboratorio Analisi "Nuova Gamma S.r.l." il preavviso di decadenza dell'accreditamento quale Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, in quanto l'istanza presentata è stata trasmessa in data successiva al termine ultimo stabilito dall'art. 14-bis della legge regionale n. 24/2008, per come introdotto dalla legge n. 22/2022;
- PRESO ATTO CHE con pec del 18/12/2024, acquisita al prot. n. 796702 del 19/12/2024, il rappresentante legale del Laboratorio Analisi "Nuova Gamma S.r.l." ha presentato memorie difensive ed osservazioni ex art. 10 *bis* Legge n. 241/1990, allegando l'istanza di rinnovo accreditamento per Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, presentata nei termini stabiliti dalla legge n. 22/2022, in atti, e trasmessa a mezzo Raccomandata A/R del 30/06/2021 all'ASP di Cosenza:

PRECISATO CHE il rinnovo accreditamento è compatibile, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., con gli indirizzi di programmazione regionale stabiliti con il DCA n. 32 del 15/02/2017 e il DCA n. 66/2023 del 21/02/2023;

**RILEVATO CHE**, per quanto sopra, ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di rinnovo dell'accreditamento;

**VISTO** l'art.14-*bis* della legge regionale n. 24/2008, per come introdotto dalla legge n. 22/2022; **VISTI**:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i "accreditamento istituzionale";
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private":
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G. n. 11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante

ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";

- il DCA n. 62 del 26/05/2022 recante "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione;
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 2027;
- la DGR n. 766 del 27/12/2024 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27/12/2024 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il DCA n. 326 del 28/10/2024 avente ad oggetto "Adeguamento al Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 recante "Valutazione in termini di Qualità, Sicurezza ed Appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022. Approvazione nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private".

**VISTA** la legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-*quater* del D. Lgs. n. 502/92;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, concernente "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute 26 settembre 2023 2 Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2022;

**VISTA** la richiesta di certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n.159/2011, prot.n. PR CSUTG Ingresso 0129509 20241111 relativa alla società in esame;

**PRECISATO** che è decorso il termine dei trenta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 per l'acquisizione della certificazione senza aver ricevuto riscontro sulla Banca Dati Nazionale Unica, si procede sotto condizione risolutiva, avendo acquisito agli atti l'autocertificazione, provvedendo alla eventuale revoca dell'accreditamento qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive ai sensi del predetto Decreto Legislativo;

ATTESO che con nota prot. n. 668798 del 24/10/2024 il competente settore del Dipartimento Salute e *Welfare* ha provveduto ad inviare la richiesta di rilascio certificato del casellario giudiziale generale del rappresentante legale del Laboratorio Analisi "Nuova Gamma S.r.l." con sede legale nel comune di Cosenza (CS) in Viale della Repubblica, n. 77, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro, che ha dato riscontro inviando la relativa certificazione dalla quale non risultano cause ostative al rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie di che trattasi, acquisita al prot. n. 689636 del 04/11/2024;

### **VISTE ALTRESI':**

- l'autocertificazione antimafia relativa al rappresentante legale della società in esame, prot. n. 747025 del 28/11/2024, depositati in atti, nelle quali si attesta la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs n.159/2011;
- l'autocertificazione del rappresentante legale della struttura in esame relativa al Monitoraggio dei rapporti fra l'amministrazione e soggetti terzi [art.1, comma 9, lettera e)—Legge n. 190/2012], acquisita agli atti al prot n. 747025 del 28/11/2024;

**FATTI SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**VISTA** la ricevuta di pagamento effettuato dalla Struttura sanitaria in questione, in data 27/11/2024, dell'importo di € 334,67 quale tassa di concessione regionale per rinnovo accreditamento, depositata in atti;

CONSIDERATO che la competenza dell'accertamento, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011

ess.mm. ii., della somma di € 334,67 sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di rinnovo accreditamento, è del Settore n.5 "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze:

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i dirigenti competenti attestano la regolarità tecnica e amministrativa nonché la completezza dell'istruttoria;

**VISTO** il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario *ad acta*, dott. Roberto Occhiuto:

#### DECRETA

**DI RITENERE** quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che con pec del 20/11/2024, acquisita al prot. n. 730193 del 21/11/2024, è stato trasmesso il verbale di verifica finale della visita effettuata in data 16/07/2024, nel quale l'OTA attesta, in capo al Laboratorio Analisi "Nuova Gamma Srl" con sede legale nel comune di Cosenza (CS) in Viale della Repubblica, n. 77, ed operativa nel comune di Cosenza (CS) in Via P. Borsellino, snc, P.lva 03524170788, il possesso dei requisiti per il rinnovo dell'accreditamento per Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia;

**DI ACCOGLIERE** l'istanza di rinnovo dell'accreditamento, in atti, presentata dal legale rappresentante del Laboratorio Analisi "Nuova Gamma S.r.l." con sede legale nel comune di Cosenza (CS) in Viale della Repubblica, n. 77, ed operativa nel comune di Cosenza (CS) in Via P. Borsellino, snc, P.lva 03524170788, trasmessa a mezzo Raccomandata A/R del 30/06/2021 all'ASP di Cosenza;

**DI RINNOVARE**, per tre anni dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento del Laboratorio Analisi "Nuova Gamma Srl" con sede legale nel comune di Cosenza (CS) in Viale della Repubblica, n. 77, ed operativa nel comune di Cosenza (CS) in Via P. Borsellino, snc, P.lva 03524170788, per Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia;

#### DI STABILIRE CHE:

- il rinnovo dell'accreditamento è concesso, per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art.11 della legge regionale n. 24/2008;
- -ai fini del rinnovo dell'accreditamento si è tenuto conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;
- -le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Salute e *Welfare* e dall'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno

originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art.8-quinquies del D.Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n.118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta:

- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

#### DI DISPORRE CHE:

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata:
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- **DI DARE ATTO** che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e/o di revoca dello stesso;
- **DI FARE SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ess.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n. 2 del Dipartimento Salute e *Welfare*, nonché a:
- Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanze:
- Settore "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995;
- Settore Assistenza Ospedaliera e Sistemi alternativi al ricovero;
- Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza:

**DI PRECISARE** che la necessità di non arrecare pregiudizio alla struttura integra l'urgenza di cui all'art. 3, comma 3, dell'Accordo del 17 dicembre 2009;

**DI INVIARE** il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

**DI DARE MANDATO** al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e *Welfare* per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

# II Sub Commissario FANTOZZI IOLE

# II Sub Commissario ESPOSITO ERNESTO

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

# II Commissario ROBERTO OCCHIUTO

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

## DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

### Il responsabile del procedimento.) **ROBERTA SGRO'**

(con firma digitale) (atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i

Il Dirigente del settore 2 - autorizzazioni ed accreditamenti

#### **BARONE ROSALBA**

(con firma digitale) (atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)